

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE**

Numero del provvedimento	25
Data del provvedimento	10-03-2023
Oggetto	
Contenuto	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) PER IL PERIODO 01.02.2023-31.01.2025 CON EVENTUALE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER UN ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31.01.2027 CIG PADRE 93046063C6 CIG DERIVATO 9685354EF3

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	BRINTAZZOLI MARCO
Resp. del procedimento	BRINTAZZOLI MARCO
Parere e visto regolarità contabile	NENCI SERENA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 91.426,17	Altri costi per servizi sanitari da privati	3B021160402	2023-2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	10	Contratto attuativo
B	13	Nomina a Responsabile del trattamento dati

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	
<b>Contenuto</b>	<b>SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) PER IL PERIODO 01.02.2023-31.01.2025 CON EVENTUALE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER UN ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31.01.2027 CIG PADRE 93046063C6 CIG DERIVATO 9685354EF3</b>

<b>Ufficio/Struttura</b>	<b>DIRETTORE SDS MUGELLO</b>
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	<b>BRINTAZZOLI MARCO</b>
<b>Resp. del procedimento</b>	<b>BRINTAZZOLI MARCO</b>
<b>Parere e visto regolarità contabile</b>	<b>NENCI SERENA</b>

<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
€ 91. 426,17	Altri costi per servizi sanitari da privati	3B021160402	2023-2024

<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>
<b>A</b>	10	Contratto attuativo
<b>B</b>	13	Nomina a Responsabile del trattamento dati

### IL DIRETTORE

**VISTA** la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

**DATO ATTO** che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata, la S.d.S. svolge le attività previste dall’art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio assistenziali delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

**DATO ATTO** che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

**VISTO** che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 3/2021 è stato nominato lo scrivente in qualità di Direttore;

#### **DATO ATTO:**

- che con Det. n. 201 del 04.07.2022 è stata indetta una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento della gestione del servizio di pronto intervento sociale “PIS” per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2024, con eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore biennio fino al 30.09.2026;
- che con Det. n. 366 del 21.12.2022 della SdS Empolese Valdarno Valdelsa l’Ente capofila disponeva la proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016, fino al 31.01.2023 della procedura per l’affidamento del servizio per l'emergenza e urgenza sociale (SEUS), di cui alla determinazione n. 109 del 11.06.2020 della stessa SdS Empolese Valdarno Valdelsa, nelle more della definizione della nuova gara e della decorrenza dei termini di stand still successivamente all’aggiudicazione;
- che con Det. 367 del 22.12.2022 la SdS Empolese Valdarno Valdelsa disponeva l’aggiudicazione all’RTI costituendo PROGES – CONSORZIO ODM, – mandataria Cooperativa Sociale PROGES, con sede legale a Parma in Via Colorno n. 63, P.IVA 01534890346;
- che con nota del 23.02.2023 prot. n. 902 del 24.02.2023 la SdS Empolese Valdarno Valdelsa ha comunicato a questa SdS che il servizio in questione ha decorrenza dal 01.02.2023 al 31.01.2025, con

possibilità di ripetizione di servizi analoghi fino al 31.01.2027, per l'importo annuale di € 85.760,45 oltre IVA per un totale nel quadriennio di € 343.041,80 oltre IVA;

- che con la medesima nota la SdS Empolese Valdarno Valdelsa ha comunicato a questa SdS che l'esecutore per la Gestione Unità Territoriali per le Emergenze del Servizio Sociale (UTES) è il Consorzio Opere di Misericordia;
- che si è acquisito il CIG derivato 9685354EF3;
- che con il presente atto si approva lo schema di contratto allegato (All. 1) che si andrà a sottoscrivere e la relativa nomina per il trattamento dei dati personali (All. 2), essendo il servizio in questione già previsto dalla Del G.E. n. 3 del 28.02.2023;
- che con il presente atto si nominano quale RUP il Direttore della SdS Dott. Marco Brintazzoli e quale DEC la Responsabile dell'Ufficio Alta Integrazione e Servizi Socio-Assistenziali Dott.ssa Alessandra Pini;
- che nel caso in cui siano necessarie modifiche si provvederà ad inviare apposita richiesta alla Centrale di Committenza per la preventiva autorizzazione;

**RITENUTO** conseguentemente di prendere atto delle risultanze di gara di cui alla Det. 367 del 22.12.2022 della SdS Empolese Valdarno Valdelsa con cui è stata disposta l'aggiudicazione all'RTI costituendo PROGES – CONSORZIO ODM, – mandataria Cooperativa Sociale PROGES, con sede legale a Parma in Via Colorno n. 63, P.IVA 01534890346 per l'espletamento del servizio di pronto intervento sociale "PIS" per il periodo dal 01.02.2023 al 31.01.2025, con possibilità di ripetizione di servizi analoghi fino al 31.01.2027, per l'importo annuale di € 85.760,45 oltre IVA per un totale nel quadriennio di € 343.041,80 oltre IVA – Cig padre 93046063C6, CIG derivato 9685354EF3, sottoscrivendo il contratto allegato (All. A) e la nomina a Responsabile del trattamento dati (All. B);

### **DISPONE**

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

**1) DI PRENDERE ATTO** delle risultanze di gara di cui alla Det. 367 del 22.12.2022 della SdS Empolese Valdarno Valdelsa con cui è stata disposta l'aggiudicazione all'RTI costituendo PROGES – CONSORZIO ODM, – mandataria Cooperativa Sociale PROGES, con sede legale a Parma in Via Colorno n. 63, P.IVA 01534890346 per l'espletamento del servizio di pronto intervento sociale "PIS" per il periodo dal 01.02.2023 al 31.01.2025, con possibilità di ripetizione di servizi analoghi fino al 31.01.2027, per l'importo annuale di € 85.760,45 oltre IVA per un totale nel quadriennio di € 343.041,80 oltre IVA – Cig padre 93046063C6, 9685354EF3, sottoscrivendo il contratto allegato (All. A) e la nomina a Responsabile del trattamento dati (All. B);

**2) DI DARE ATTO** che:

- il costo del servizio di cui al punto 1) sarà pari ad un totale di € 343.041,80 oltre IVA 22% (418.511,00 compresa IVA) come da determina sopra citata n.367 del 22.12.2022, precisando che il costo sarà imputato sul conto 3B0201160402 (Altri costi per servizi sanitari da privati) per l'importo pari a 10.229,80 come da piano finanziario approvato con Provvedimento del Direttore n. 4/2023 relativo al Progetto PRINS con CUP I59G22001680001 e per l'importo pari a € 81.196,37 (disponibilità residua a 01/01/2023 vedi aut 84 sub 6) come da piano finanziario approvato con Fondo Provvedimento del Direttore n 80/2022 relativo al Progetto Fondo Povertà 2021 codice CUP I59G22000040001 fino ad esaurimento risorse.



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

- per l'importo residuo si rinvia ai piani finanziari dei progetti finalizzati finanziati con le risorse dei progetti del Fondo Povertà che saranno stanziati negli anni successivi;
- la spesa è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

**3) DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti al Consorzio, ai Responsabili degli Uffici SdS, al Collegio Sindacale e alla SdS Empolese Valdarno Valdelsa

**F.to IL DIRETTORE**  
**(Dott. Marco Brintazzoli)**

REP. n. \_\_\_\_\_ del

**CONTRATTO ATTUATIVO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) PER IL PERIODO 01.02.2023-31.01.2025 CON EVENTUALE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER UN ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31.01.2027 - C.I.G. Codice Identificativo Gara [93046063C6] – C.I.G. derivato (\_\_\_\_\_) GESTIONE UNITÀ TERRITORIALI PER LE EMERGENZE DEL SERVIZIO SOCIALE – UTES- SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO**

L'anno duemila\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ presso la Sede della Società della Salute, in \_\_\_\_\_

**SONO COMPARI**

Da una parte:

**La Società della Salute Mugello**, di seguito SdS, rappresentata nella persona \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e domiciliata per la sua carica presso \_\_\_\_\_, la quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante, in rappresentanza e per conto della SdS \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

dall'altra parte:

**RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia**, rappresentato da **Società Cooperativa Sociale PROGES** con sede legale in 50136 Parma (PR), Via Colorno 63, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Parma al numero 01534890346 (n. 160824), corrispondente al codice fiscale e alla partita I.V.A., la quale agisce in qualità di mandataria, nella persona del Sig. Giancarlo Anghinolfi, nato a Montechiarugolo (PR) il 17/08/1957 e residente a Parma (PR), Strada Venti Settembre n. 32 nella sua qualità di Procuratore con poteri di rappresentanza e Direttore Generale della Società Proges, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in epigrafe, munito dei poteri necessari al compimento del presente atto in forza del vigente statuto sociale;

e

**Consorzio Opere di Misericordia**, con sede legale in 50141 Firenze (FI), via delle Panche 37 a/b, C.F. e partita I.V.A 065155100482, rappresentato da Andrea Panelli nato a Empoli (FI) il 15/10/1961 e residente in Lamporecchio (PT), in Via Belvedere Basso 16, in qualità di impresa mandante;

**PREMESSO**

- Che con gli atti di seguito riportati si è costituita la Centrale di Committenza tra SdS Empolese Valdarno Valdelsa e Società della Salute Pratese, Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Società della Salute Pistoiese, Società della Salute Fiorentina Sud Est, COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, Zona Distretto Livornese, Società della Salute Valli Etrusche, Zona Distretto Alta Val di Cecina Valdera, Società della Salute della Valdinievole, Società della Salute Senese, Società della Salute del Mugello, Zona Distretto Colline dell'Albegna, Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese, Società della Salute Val d'Elsa:

<b>SDS/ZONA DISTRETTO</b>	<b>REPERTORIO ACCORDO</b>
Pratese	1435 del 9/6/2022
Fiorentina Nord Ovest	1433 del 9/6/2022
Pistoiese	1421 del 5/5/2022
Fiorentina Sud Est	1441 del 28/06/2022
Amiata Grossetana - Colline Metallifere e Grossetana	1420 del 5/5/2022
Livornese	1445 del 1/07/2022
Valli Etrusche	1437 del 9/6/2022
Alta Val di Cecina – Valdera	1444 del 1/07/2022
Valdinievole	1436 del 9/6/2022
Senese	1435 del 9/6/2022
Mugello	1442 del 28/06/2022
Colline dell'Albegna	1432 del 9/6/2022
Amiata Senese e Val D'Orcia – Valdichiana Senese	1440 del 21/06/2022
Alta Valdelsa	1427 del 24/5/2022

- che con determinazione dirigenziale n. 201 del 04/07/2022 sono stati approvati gli atti di gara per l'individuazione dei soggetti gestori;
- che con determinazione n. 367 del 22/12/2022 esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti del RTI Costituendo Proges e Consorzio Opere di Misericordia;

- che l'RTI si è costituito con atto notarile Repertorio n. 76.349 del 24.01.2023 al n. 1274 serie 1T ed è stata individuata quale mandataria la **Società Cooperativa Sociale PROGES** con sede legale in 50136 Parma (PR), Via Colorno 63, C.F. e P.IVA numero 01534890346;
- che **RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia** è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico;
- che è stato sottoscritto accordo quadro tra la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e l'RTI Costituito Proges – Consorzio Opere di Misericordia -REP. n. 1536 del 30/01/2023- il quale seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettato dalla RTI aggiudicataria.

#### **CONVIENE QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente contratto regola i rapporti che si instaurano fra **RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia** rappresentato dalla **Società Cooperativa Sociale PROGES** con sede legale in 50136 Parma (PR), Via Colorno 63, codice fiscale e partita I.V.A n. 01534890346, in qualità di mandataria e la Società della Salute Mugello, per la gestione del **SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) PER IL PERIODO 01.02.2023-31.01.2025 CON EVENTUALE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER UN ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31.01.2027 - C.I.G. Codice Identificativo Gara [93046063C6] – C.I.G. derivato (\_\_\_\_\_) GESTIONE UNITÀ TERRITORIALI PER LE EMERGENZE DEL SERVIZIO SOCIALE – UTES- SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO**

##### **Art. 2 – Gestione dei servizi e obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto dell'appalto, dettagliate nel Capitolato Speciale e nel Progetto di Gestione con idonea organizzazione. Il personale adibito ai servizi e alle attività dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti nel Progetto presentato. Il soggetto gestore si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Per la Società della Salute Mugello:

Il responsabile dell'esecuzione del contratto è \_\_\_\_\_



Il direttore dell'esecuzione del contratto è \_\_\_\_\_

Il soggetto gestore assicura la tempestiva comunicazione al Referente del Servizio di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego del personale adibito all'erogazione del servizio;
- nominativo dei responsabili

Il soggetto gestore garantisce, nei confronti del proprio personale operante sul progetto, il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.02.2023 al 31.01.2025, con ripetizione servizi analoghi per un ulteriore biennio fino al 31.01.2027. L'eventuale recesso verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima.

### **Art. 4 - Determinazione dell'importo contrattuale**

Il quadro economico è quello previsto dal Disciplinare di Gara. La Sds Mugello corrisponderà per il biennio l'importo di Euro **171.520,90** (Euro centosettantunomilacinquecentoventi/90) oltre iva al 22% per euro **37.734,60** (Euro trentasettemilasettecentotrentaquattro/60) per complessivi euro **209.255,55** (Euro duecentonovemiladuecentocinquantacinque/55).

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo degli importi annuali:

	<b>UTES DI ZONA</b>		
	N. ore svolte	Importo orario	<b>UTES – Costo personale</b>
Assistente sociale A in servizio	1.040	18,13	18.855,20
Assistente sociale B in reperibilità	7696	1,55	11.928,80
Assistente domiciliare in reperibilità	8736	1,55	13.540,80
Assistente sociale interventi	520	20,8	10.816,00
Assistente domiciliare interventi	520	18,59	9.666,80
<b>TOTALE PERSONALE</b>			<b>64.807,60</b>
	N. interventi	Costo unitario	<b>UTES – Altri costi</b>
Inserimenti in struttura	150	60	<b>9.000,00</b>
TOTALE ALTRI COSTI (KM – formazione-sicurezza-spese generali – utile-coordinamento)			<b>11.952,85</b>
<b>TOTALE</b>			<b>85.760,45</b>
<b>iva al 22%</b>			<b>18.867,30</b>

<b>TOTALE</b>			<b>104.627,75</b>
---------------	--	--	-------------------

Si dà atto che l'importo sul quale è stato calcolato il CIG è comprensivo della ripetizione dei servizi analoghi è pari ad **euro 343.041,80 (Euro trecentoquarantatremilaquarantuno/80) oltre iva.**

Si precisa che l'importo contrattuale è riferito all'attività delle Unità Territoriali per le Emergenze del Servizio Sociale (UTES) in quanto l'attività della Centrale Operativa per le Emergenze del Servizio Sociale (COES) è regolata all'interno dell'Accordo Quadro sottoscritto dal RTI con la SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

Il soggetto gestore rimetterà alla SDS regolare fattura per i servizi di competenza. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e dovranno essere allegati alla fatturazione mensile i prospetti per il riscontro della fatturazione stessa; il pagamento, previo riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è preventivamente approvata dall'Amministrazione Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le revisioni prezzi sono gestite in forma unitaria dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa secondo quanto definito nell'Accordo Quadro.

Potrà essere previsto un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo previsto dall'appalto. Tali incrementi o riduzioni dovranno, comunque, sempre essere autorizzate dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa in qualità di capofila dell'appalto, che le autorizzerà con proprio atto. Allo stesso modo saranno autorizzate le varianti di appalto.

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il CIG è il seguente: \_\_\_\_\_

Il soggetto gestore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il soggetto gestore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal

fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dal soggetto gestore alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. Il soggetto gestore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti. A tal fine il soggetto gestore dichiara che i conti correnti intestati a \_\_\_\_\_ dedicati in via non esclusiva alle transazioni relative al presente contratto sono: IBAN\_\_\_\_\_

e che i nominativi che operano sui suddetti conti correnti sono:

\_\_\_\_\_

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 6 - Verifiche di conformità**

Le prestazioni oggetto della gestione saranno soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e termini contenuti nella documentazione di gara, nel contratto. Le verifiche di conformità riguarderanno:

- l'accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con i documenti giustificativi e con le risultanze di fatto (controllo tecnico-contabile);
- la valutazione della conformità tecnico-funzionale della prestazione richiesta in relazione alle modalità, termini e condizioni stabilite.

Le verifiche tecnico-funzionali verranno effettuate con le seguenti caratteristiche:

- con cadenza periodica prevedendo almeno n. 2 (due) controlli annuali da effettuare nel corso della gestione;
- l'attività di verifica sarà espletata di norma attraverso apposite riunioni/visite indette oltre che per la valutazione della conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto anche per il monitoraggio dell'andamento/realizzazione di quanto riportato nel Progetto di Gestione;
- l'attività di verifica potrà essere espletata anche attraverso il ricorso all'acquisizione di certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a

documentazioni di carattere analogo provenienti da Enti o Istituti (a ciò autorizzati) attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

I controlli/visite verranno effettuati in contraddittorio con l'esecutore e di tali controlli verrà redatto apposito verbale. Resta salva l'applicazione delle penalità nelle forme e termini indicati al successivo art. 7.

#### **Art. 7 – Danni, penalità e risoluzione**

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile della SdS alla presenza del Responsabile del servizio indicato dal Soggetto gestore. Il Direttore dell'esecuzione comunicherà con sufficiente anticipo al Soggetto gestore il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni: in assenza di volontà del Soggetto gestore a partecipare all'accertamento, il Responsabile della SdS vi provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza da parte del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto previa istruttoria scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla quale il Soggetto gestore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>PENALITA'</b>
Fornitura di personale non in possesso dei requisiti di cui al Capitolato Speciale di Gara	Euro 500,00 per ciascuna inadempienza
Ritardo di attivazione degli interventi	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Omessa sostituzione delle figure professionali previste	€ 150 per ogni giorno di ritardo
Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari	Da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze
Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo	Prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. L'amministrazione procederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e

	amministrative previste dalle norme in vigore.
--	--

Gli eventuali inadempimenti verranno contestati, nelle forme indicate in sede contrattuale, per iscritto all'esecutore che avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni. Le suddette penalità saranno recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti all'esecutore. In ogni caso le penalità non potranno superare complessivamente il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale, in caso contrario l'Amministrazione Committente potrà richiedere la risoluzione del contratto.

Della applicazione delle penalità sarà data comunicazione alla SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

#### **Art. 8 – Rispetto del D.Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza**

La SDS e il soggetto gestore promuovono la cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pur in assenza di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il soggetto gestore si farà parte attiva e diligente nell'applicazione della normativa citata attivando l'eventuale e necessaria collaborazione con i singoli datori di lavoro Aziendali.

#### **Art. 9 – Coperture assicurative**

Si rinvia all'art. 9 dell'Accordo Quadro. Il controllo dell'assolvimento in merito è demandato alla SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

#### **Art. 10 - Diffida e risoluzione del contratto**

Si rinvia all'art.10 dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 11 – Cauzione definitiva**

Si rinvia all'art. 11 dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 12 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage**

Il soggetto gestore si impegna ad accertare e dichiarare che nessun soggetto del personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa SDS entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti della Società della Salute Mugello che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente contratto, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

#### **Art. 13 – Privacy**

In riferimento alle norme tecniche e organizzative del trattamento dei dati con riferimento al D. Lgs. n. 101/2018 e al nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ( Regolamento generale sulla protezione dei dati), Società della Salute Mugello, procede relativamente alla presente convenzione alla nomina del responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato GDPR.

#### **Art. 14 – Rispetto del Codice di Comportamento**

Il soggetto gestore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla Società della Salute Mugello, sottoscritto per accettazione in fase di gara. La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Impresa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto della SdS al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### **Art. 15 - Imposta di registro e di bollo**

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso. Risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del DPR 642/1972.

#### **Art. 16 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari.

#### **Art. 17 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Società della Salute Mugello, dott. \_\_\_\_\_

Per RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia, Legale Rappresentante Proges Giancarlo Anghinolfi

Per l'impresa mandante Consorzio Opere di Misericordia, legale Rappresentante Andrea Panelli

Le parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del codice civile, le condizioni del presente contratto indicate agli articoli 5, 6, 7, 8,12.

Per la Società della Salute Mugello, dott. \_\_\_\_\_

Per RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia, Legale Rappresentante Proges Giancarlo Anghinolfi

Per l'impresa mandante Consorzio Opere di Misericordia, legale Rappresentante Andrea Panelli

## **Allegato**

### **Atto di nomina e designazione del Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 Addendum al Contratto**

#### **TRA**

La Società della Salute \_\_\_\_\_, di seguito SdS, rappresentata nella persona \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e domiciliata per la sua carica presso \_\_\_\_\_, la quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante, in rappresentanza e per conto della SdS \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_; , di seguito anche come “SDS”,

#### **E**

RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia, rappresentato da Società Cooperativa Sociale PROGES con sede legale in 50136 Parma (PR), Via Colorno 63, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Parma al numero 01534890346 (n. 160824), corrispondente al codice fiscale e alla partita I.V.A., in qualità di mandataria del RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia , nella persona del Sig. Giancarlo Anghinolfi, nato a Montechiarugolo (PR) il 17/08/1957 e residente a Parma (PR), Strada Venti Settembre n. 32 nella sua qualità di Procuratore con poteri di rappresentanza e Direttore Generale della Società Proges, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in epigrafe, munito dei poteri necessari al compimento del presente atto in forza del vigente statuto sociale

#### **Oltre a**

Consorzio Opere di Misericordia, con sede legale in 50141 Firenze (FI), via delle Panche 37 a/b, C.F. e partita I.V.A 065155100482, rappresentato da Andrea Panelli nato a Empoli (FI) il 15/10/1961 e residente in Lamporecchio (PT), in Via Belvedere Basso 16, in qualità di impresa mandante del suddetto RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia;  
congiuntamente anche come le “Parti”

#### **Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un Contratto o da altro atto giuridico che determini la



materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce al Titolare del trattamento, altresì, la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità e conoscenza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- la SDS e RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia, oltre al Consorzio Opere di Misericordia, quale impresa mandante, hanno sottoscritto in data odierna contratto avente ad oggetto **“CONTRATTO ATTUATIVO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) PER IL PERIODO 01.02.2023-31.01.2025 CON EVENTUALE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER UN ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31.01.2027 - C.I.G. Codice Identificativo Gara [93046063C6] – C.I.G. derivato ( \_\_\_\_\_) GESTIONE UNITÀ TERRITORIALI PER LE EMERGENZE DEL SERVIZIO SOCIALE – UTESS- SOCIETÀ DELLA SALUTE \_\_\_\_\_**

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato a RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’attività di gestione del servizio di pronto intervento sociale, come da Contratto sopra citato e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SDS;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti con il Contratto/Convenzione cui è allegato questo atto di nomina.

Tutto quanto sopra premesso, la **Società della Salute \_\_\_\_\_**, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

## **NOMINA**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), il RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia ( sia Società Cooperativa Sociale Proges quale mandataria e Consorzio Opere di Misericordia quale mandante) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare, relativamente al servizio di Pronto Intervento Sociale **GESTIONE UNITÀ TERRITORIALI PER LE EMERGENZE DEL SERVIZIO SOCIALE – UTES- SOCIETÀ DELLA SALUTE** \_\_\_\_\_ affidati dal Titolare al Responsabile.

Con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite:

#### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato Accordo/Contratto/Convenzione.

#### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 del GDPR, dei quali la SDS è Titolare.

#### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- fornitori della SDS
- dipendenti/personale/operatori/collaboratori afferenti alla SDS.

#### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Articolo 5 - Accesso ai dati personali**

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza dei dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei. In ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, tale accesso dovrà avvenire esclusivamente per esigenze di operatività e gestione di sistema accertate e documentate e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano essere perseguite diversamente.

#### **Articolo 6 - Proprietà dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

#### **Articolo 7 - Diritti sulle informazioni**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

#### **Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali**

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali agli interessati e, comunque, di contattare gli stessi per finalità diverse da quelle nel presente atto.

#### **Articolo 9 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli, nel contempo, dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in ragione di obblighi di legge.

Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente quelle necessarie a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del Contratto.

#### **Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della stessa e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti, con la precisazione che potrà essere revocata a discrezione del Titolare in ogni momento.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 11 - Sub-responsabili**

Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del GDPR, con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta e generale che permette al Responsabile l'individuazione di altri soggetti che svolgano, per conto del medesimo, il ruolo di "Sub-responsabili".

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico idoneo a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o altro atto giuridico intercorrente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, prevedendo, inoltre, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

L'elenco completo dei Sub-responsabili del Trattamento che possono essere incaricati dal Responsabile per l'esecuzione di attività di trattamento dei dati di cui al Contratto Principale, è messo a disposizione del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a informare anticipatamente il Titolare, anche con mezzi elettronici (p.e.c., e-mail), laddove intenda includere un nuovo Sub-Responsabile del Trattamento o intenda sostituire un Sub-Responsabile del Trattamento esistente.

#### **Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati o incaricati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato che opererà sotto l'autorità del Responsabile e del Titolare, anche ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto/della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, le quali devono essere adeguate e idonee ad assicurare la tutela dei dati personali trattati, nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite ed alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte ed evitando che vi sia un accesso indiscriminato e ingiustificato ai dati personali;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati al trattamento che operano sotto la sua responsabilità.

### **Articolo 13 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna, altresì, ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate e idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo del Titolare di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti avanzate dagli interessati.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo ed entro 72 ore, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.) ed a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

#### **Articolo 14 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche allo stesso in base a quanto disposto dall'art. 30, paragrafi 2 e ss. del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del/i Titolare/i del trattamento per conto del/i quale/i agisce il Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO);
- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare (o Titolari nel caso di contitolarità del trattamento);
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'Organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

#### **Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati**

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare che gli autorizzati al trattamento abbiano una costante e adeguata formazione in materia *privacy* e sicurezza conforme all'evoluzione

normativa e tecnologica, soprattutto nel caso in cui vi siano nuove assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità.

Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

#### **Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali**

Secondo quanto disposto dall'art 32 del GDPR, il Responsabile è tenuto a adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Se richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà fornire l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

#### **Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile, ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione dei *data base*, i *software* complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo. Vi rientrano anche quei soggetti che possono intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati.

Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

#### **Articolo 18 - Durata del trattamento**

La durata del trattamento è stabilita dal Contratto/dalla Convenzione sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga ad assolvere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto/alla Convenzione sopra richiamato/a, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

#### **Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna a:

- trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati con nomina scritta quali "incaricati del trattamento" - i dati personali forniti dal Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, e, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- coadiuvare il Titolare, per quanto di sua competenza, in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare il Titolare e i soggetti da questo indicati, nel caso in cui questi ne faccia richiesta, nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

#### **Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:



- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, posto che da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto del trattamento possono derivare conseguenze gravi e pregiudizievoli;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza ed istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, ai fini di una formale autorizzazione e approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

## **Articolo 22 - Data Breach**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo, tali notizie non dovranno essere diffuse in nessuna forma, neanche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicato e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

#### **Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

#### **Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti e contenente le “Clausole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento. Nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile, anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clausole Contrattuali Standard europee”, in modo

che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

#### **Articolo 25 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti e assunti nel presente atto, nonché il generale rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, consentendo e contribuendo, nel caso in cui fosse richiesto dal Titolare, alle attività di *audit*, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Quanto esposto nel presente paragrafo in ordine all'attività di *audit* e agli impegni di collaborazione con il Titolare, trova espressa applicazione anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

#### **Articolo 26 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico. Ciò affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile si impegna, altresì, a informare prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

#### **Articolo 27 - DPO**

Il Responsabile è tenuto a collaborare ed a coadiuvare il DPO (o RPD), nominato dal Titolare, nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

#### **Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

#### **Articolo 29 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati e che, pertanto, dovranno intendersi strettamente collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a Responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Per SdS \_\_\_\_\_

Per RTI costituito tra Società Cooperativa Sociale Proges e Consorzio Opere di Misericordia, Legale Rappresentante Proges Giancarlo Anghinolfi

Per l'impresa mandante Consorzio Opere di Misericordia, legale Rappresentante Andrea Panelli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 25 del 10-03-2023**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 10-03-2023 al 25-03-2023**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 10-03-2023**